

ACCORDO QUADRO
“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE RETI E ATTIVITÀ DI PRONTO
INTERVENTO NEI COMUNI DELL’AREA DI RONCADE”

CIG DI GARA: A027C69F78

L’Anno 2024, giorno ed orario come da apposizione dell’ultima delle firme digitali delle parti contraenti, tra:

1. **PIAVE SERVIZI S.p.A.**, con sede in via F. Petrarca n. 3 - 31013 Codognè (TV), Codice Fiscale e P. IVA 03475190272, iscrizione Reg. Imprese Treviso – Belluno, Capitale Sociale Euro 6.134.230,00 i.v., PEC: piaveservizi@legalmail.it, in persona del Direttore Generale CARLO ing. PESCE, giusto atto di nomina e attribuzione di funzioni e poteri in data 29.06.2023, Notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV), Repertorio n. 35790 - Raccolta n.12904, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del. C.d.A. del 14.02.2024, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della società stessa;

e

2. Impresa Individuale **BOTTER PAOLO** con sede in via Rosi n. 2 - 31048 San Biagio di Callalta (TV), Codice Fiscale BTTPLA53E04H781O e P. IVA 01153230261, iscrizione Reg. Imprese Treviso - Belluno, PEC: botter.paolo@legalmail.it, in persona del Titolare Paolo Botter, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale dell’Impresa stessa, (di seguito semplicemente “Impresa” o “Appaltatore”)

PREMESSO CHE

- in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale del

07.11.2023, è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento dei
“*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e attività di pronto intervento nei Comuni dell'area di Roncade*” da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;

- in esito all'espletamento della suddetta procedura di gara, nella seduta del 25.01.2024 il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in parola in favore dell'impresa Botter Paolo, per un importo pari ad Euro 1.065.750,08 (Euro unmilionesessantacinquemilasettecentocinquanta/08), I.V.A. esclusa, di cui Euro 25.750,08 per costi per la sicurezza;

- in seguito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, con Deliberazione del C.d.A. di Piave Servizi S.p.A. del 14.02.2024, i suddetti lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, all'impresa Botter Paolo;

- l'iscrizione nella White List della Prefettura di Treviso della società De Nardi S.r.l. risulta scaduta in data 26.03.2023, ma in fase di aggiornamento

- in data 28.02.2024 è stato trasmesso il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

- che in data 27.02.2024 la Società ha provveduto al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di Euro 250,00, come da quietanza assunta al protocollo aziendale al n. 5121 del 28.02.2024.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra individuate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

ART. 2 - Oggetto dell'affidamento

1. Con il presente accordo quadro viene regolamentata l'esecuzione dei *“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e attività di pronto intervento nei comuni dell'area di Roncade”*.

2. L'Impresa si obbliga a rispettare le condizioni di cui al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

3. Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale.

4. La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo Piave Servizi alla conclusione dei contratti attuativi.

5. La capienza dell'accordo quadro per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari ad Euro 1.065.750,08 (Euro unmilionesessantacinquemilasettecentocinquanta/08), I.V.A. esclusa, di cui Euro 25.750,08 per costi per la sicurezza. Tale importo è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo quadro, l'Impresa non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

6. L'Impresa accetta espressamente la rinuncia ad esercitare nei confronti di Piave Servizi alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara, a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelle stimate.

7. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al 4,555% (quattro

virgola cinquecentocinquantacinque); l'elenco prezzi allegato agli atti di gara, con l'applicazione di tale ribasso, costituisce l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei rispettivi contratti applicativi.

8. È prevista la revisione dei prezzi con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'accordo quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dal 20.03.2024, in qualsiasi caso, cesserà comunque di avere efficacia se prima della scadenza del predetto termine verrà esaurito l'importo dell'accordo stesso.

2. Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo di tempo entro il quale possono essere affidati i singoli contratti applicativi, ciascuno per una durata presunta di 12 mesi; laddove allo scadere dei 12 mesi l'importo del contratto applicativo non sia ancora esaurito, la durata dello stesso potrà essere prorogata fino all'esaurimento dell'importo residuo e comunque fino ad un massimo di ulteriori 4 mesi, senza che l'appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richieste di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto.

3. Le condizioni previste nel presente atto avranno valore e troveranno applicazione per tutti i contratti attuativi sottoscritti prima dello spirare del termine di cui al comma 1, anche qualora la materiale esecuzione di detti interventi dovesse avere inizio, essere eseguiti e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

ART. 4 - Modalità di esecuzione

1. Le prestazioni oggetto degli Ordinativi di Lavoro, che deriveranno dal

contratto applicativo, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nella lettera di invito, nei documenti di progetto, nell'offerta presentata e nel presente atto, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare perché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegati.

2. Per quanto qui non contemplato si fa riferimento e si intenderanno applicabili le norme in materia di appalti di servizi pubblici e le restanti disposizioni normative, anche regolamentari, aventi attinenza con il contenuto del presente accordo quadro.

3. La base operativa dell'Impresa viene fissata in Comune di San Biagio di Callalta (TV) immobile di cui l'Impresa è proprietaria, come risulta dalla visura catastale.

4. La modifica della suddetta base operativa potrà avvenire solo previa comunicazione scritta a Piave Servizi e fermo restando il rispetto della distanza massima di 25 Km dal limite territoriale dell'area di competenza dell'Impresa.

ART. 5 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti avverranno con cadenza mensile, a prescindere dall'importo dei lavori eseguiti; l'Impresa, al termine di ogni mese, effettuerà il riepilogo dei lavori eseguiti ed emetterà la fattura sulla base dei prospetti di ripartizione trasmessi da Piave Servizi S.p.A. a norma dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo

netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

3. Piave Servizi S.p.A. effettuerà i pagamenti nei termini stabiliti, fatti salvi i controlli previsti per legge, mediante accredito della somma sul conto corrente dedicato comunicato dall'Impresa con nota acclarata al protocollo aziendale in data 28.02.2024 al n. 5121, previa esibizione, da parte della stessa di idonee autocertificazioni in merito all'adempimento degli obblighi di pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, dovuti a dipendenti, lavoratori autonomi e parasubordinati impiegati nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, anche relativamente agli eventuali subappaltatori.

4. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi a Piave Servizi per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

5. In ogni caso, la cessione del credito è ammessa ai sensi e nei limiti dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - Codice destinatario **UF1BDH** - utilizzando il sistema di interscambio (Sdl), secondo il formato previsto dall'Agenzia delle Entrate, le fatture emesse con modalità diverse, sono da considerarsi come non emesse. Nel caso in cui le fatture non vengano trasmesse in formato pdf in allegato al file "xml"

del flusso elettronico, dovranno essere inoltrate in tale formato all'indirizzo PEC piaveservizi@legalmail.it.

7. Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, va applicato il meccanismo dello split payment, conseguentemente, le fatture dovranno riportare l'annotazione "*Operazione con scissione dei pagamenti - Art. 17 ter DPR 633/1972*" ed indicare il relativo CIG.

ART. 6 - Penali applicabili

1. Si rimanda all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'Impresa, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

3. Al fine di consentire a Piave Servizi S.p.A. di assolvere all'obbligo di verifica previsto dall'art 3, comma 9, L.136/2010, l'Impresa si obbliga, altresì, a trasmettere copia, anche per estratto, di tutti i subcontratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., oppure apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta

assunzione degli obblighi di tracciabilità.

ART. 8 - Risoluzione e Recesso

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione ed il recesso del presente contratto, le disposizioni di cui all'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 - Garanzia definitiva

1. L'Impresa, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto applicativo e di quelli previsti negli atti da questo richiamati, ha costituito ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, garanzia definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 1065750, rilasciata in data 26.02.2024 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un importo pari ad Euro 53.287,51.

2. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 117, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, di recesso o risoluzione, Piave Servizi S.p.A. avrà diritto di ritenere la predetta garanzia e l'Impresa dovrà reintegrarla, se del caso, nel termine che le sarà intimato. Resta salvo per Piave Servizi S.p.A. l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

ART. 10 - Polizze assicurative

1. L'Impesa ha prodotto, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto e a copertura dei danni ivi indicati, la polizza di assicurazione per danni da esecuzione, per RCT e garanzia di manutenzione n. 1/43621/88/197374193 rilasciata in data 26.02.2024 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

ART. 11 - Obblighi dell'Impresa nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti

1. L'Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale Edilizia Artigianato e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'Impresa ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente accordo quadro, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte di Piave Servizi S.p.A. per le prestazioni oggetto dell'accordo quadro è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano

accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Impresa, Piave Servizi S.p.A. provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti all'Impresa.

ART. 12 - Subappalto

1. 1. Le Parti danno atto che l'Impresa in sede di gara non ha comunicato l'intenzione di avvalersi dell'istituto del subappalto.

ART. 13 - Controversie e foro competente

1. In merito alle controversie che dovessero insorgere sull'esecuzione dei lavori e/o sull'applicazione del presente contratto, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione di cui agli artt. 210 e 212 del D.Lgs. n. 36/2023, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Treviso, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Piave Servizi S.p.A..

ART. 14 - Domicilio dell'Impresa

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio presso il seguente indirizzo: via Rosi n. 2 - 31048 San Biagio di Callalta (TV). Tutte le comunicazioni attinenti al presente contratto, fatte da Piave Servizi S.p.A., dal Responsabile del Progetto in Fase di Esecuzione o dal Direttore dei Lavori, ciascuno per gli atti attinenti alla propria competenza, quando non effettuate in mani proprie dell'Impresa o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, sono effettuate presso il domicilio eletto di cui al comma precedente, e recapitate all'indirizzo PEC

botter.paolo@legalmail.it. Le comunicazioni scritte rivolte a Piave Servizi S.p.A. e riguardanti tutti i rapporti derivanti dal presente contratto, andranno recapitate utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): appalti.piaveservizi@legalmail.it.

ART. 15 - Trattamento dati personali

1. Piave Servizi ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), e in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.), informa l’Impresa che tratterà con supporto cartaceo, informatico e/o telematico i dati personali contenuti nel presente contratto e quelli che verranno raccolti per la gestione del relativo rapporto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

2. Il trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato, nel rispetto della citata normativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per quanto attiene l’assolvimento degli obblighi di gestione del rapporto contrattuale e pertanto l’eventuale rifiuto al loro conferimento e/o successivo trattamento potrà comportare l’impossibilità all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto medesimo. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’interno dell’Unione

Europea esclusivamente per le finalità sopraindicate e, conseguentemente, trattati a tali fini dalla Direzione Generale e Amministrativa e dagli incaricati e responsabili di Piave Servizi nell'ambito delle attività di propria competenza; ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati potranno essere comunicati solo a tali fini ai seguenti altri soggetti quali: Istituti di credito e postali; Società partecipate; Pubbliche Amministrazioni (per lo svolgimento di attività istituzionali); società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di assicurazione, Società di implementazione, assistenza e manutenzione sistemi informatici e/o telefonici aziendali (software, hardware, etc.); professionisti o consulenti in ambito amministrativo, contabile, commerciale, informatico, legale; Imprese terze incaricate di servizi di manutenzione delle reti, impianti e pertinenze opere del S.I.I..

3. I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurate e anche successivamente fino al perdurare di eventuali contenziosi, e/o laddove lo richiedano necessità tecnico-amministrative del servizio pubblico gestito, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

4. Relativamente ai propri dati personali l'Impresa, in qualità di interessata, potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (diritto all'accesso ai dati personali), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione – “diritto all'oblio”), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del citato Regolamento Europeo e nei limiti indicati dallo stesso, inviando apposita comunicazione scritta al Titolare del trattamento.

5. L'interessato può, qualora ne ricorrano i presupposti, presentare reclamo all'autorità nazionale di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento dei dati è:

- per Piave Servizi, Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, tel. 0438 795743 - Fax 0438 795752; pec: piaveservizi@legalmail.it, e-mail: info@piaveservizi.eu. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) potrà essere contattato a mezzo e-mail: dpo@piaveservizi.eu o a mezzo posta presso la sede legale di 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3;

- per Botter Paolo è Botter Paolo.

ART. 16 - Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Piave Servizi S.p.A.

1. Piave Servizi rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo Codice etico, entrambi consultabili all'indirizzo 'www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html'.

2. L'Impresa dà atto di essere debitamente informata in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte della suddetta Impresa, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente.

ART. 17 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Impresa, senza diritto di rivalsa, gli oneri tutti e tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto attuativo, nessuna esclusa od eccettuata, nonché le spese di bollo di cui all'allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023.

2. Il presente contratto applicativo, redatto con mezzi elettronici e sottoscritto apponendo le firme digitali, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, essendo i lavori soggetti ad I.V.A.

ART. 18 - Interpretazione e rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo quadro si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

2. Il presente accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata tra le parti, costituita da file elettronico in formato pdf, sottoscritta dai contraenti mediante firma digitale. La scrittura privata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente dalle parti, è conservata nell'ambiente informatico di archiviazione sostitutiva legale gestito da Piave Servizi S.p.A.